

— per quanto riguarda gli effetti dell'annullamento, ha applicato erroneamente l'articolo 264, paragrafo 2, TFUE, tracciando una distinzione tra l'articolo 52, paragrafo 2 bis, secondo comma, del vecchio regolamento n. 1580/2007 e l'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento n. 543/2011, da un lato, e l'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento n. 543/2001, dall'altro, e pronunciando una decisione impossibile da eseguire con riferimento all'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento n. 543/2011.

<sup>(1)</sup> 543/2011/UE: Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofruttili freschi e degli ortofruttili trasformati (GU L 157, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofruttili (GU L 350, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 9 agosto 2013 dalla T & L Sugars Ltd e dalla Sidul Açúcares, Unipessoal Lda avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 6 giugno 2013, causa T-279/11, T & L Sugars Ltd, Sidul Açúcares, Unipessoal Lda/Commissione europea**

(Causa C-456/13 P)

(2013/C 325/27)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

Ricorrenti: T & L Sugars Ltd, Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (rappresentanti: D. Waelbroeck, avvocato, D. Slater, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea, Repubblica francese

#### Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata;
- annullare la sentenza del Tribunale del 6 giugno 2013, causa T-279/11 («la sentenza impugnata») in quanto dichiara inammissibile il ricorso di annullamento delle ricorrenti e respinge le relative eccezioni di illegittimità;
- rinviare la causa al Tribunale per l'esame nel merito;
- condannare la Commissione al pagamento di tutti i costi e le spese dinanzi alla Corte di giustizia.

#### Motivi e principali argomenti

A sostegno della loro impugnazione le ricorrenti deducono i seguenti motivi:

- 1) il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che i regolamenti controversi comportassero misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 263, paragrafo 4, TFUE;
- 2) il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che il regolamento n. 393/2011 <sup>(1)</sup> non riguardavano individualmente le ricorrenti;
- 3) il Tribunale ha commesso un errore di diritto respingendo l'eccezione di illegittimità, come conseguenza dei citati errori (1) e (2).

Di conseguenza, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia (i) annullare la sentenza impugnata in quanto dichiara inammissibile il ricorso di annullamento e respinge la censura di illegittimità; e (ii) rinviare la causa al Tribunale.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 393/2011 della Commissione, del 19 aprile 2011, che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d'importazione richiesti dal 1° al 7 aprile 2011 per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli (GU L 104, pag. 39).

**Impugnazione proposta il 16 settembre 2013 dalla GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 3 luglio 2013, causa T-205/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**

(Causa C-494/13 P)

(2013/C 325/28)

*Lingua processuale: il tedesco*

#### Parti

Ricorrente: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (rappresentanti: I. Memmler e S. Schulz, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Villiger Söhne GmbH